



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07-04-2015 (punto N 34)**

Delibera

N 498

del 07-04-2015

*Proponente*

EMMANUELE BOBBIO

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE

*Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile MARIA CHIARA MONTOMOLI*

*Estensore LUCIA PIZZICHI*

*Oggetto*

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa previsto dal Decreto Interministeriale n° 473 del 17 giugno 2014 attuativo dell'art. 8 bis della Legge 8 nov 2013 n° 128 "Programma sperimentale di Apprendistato di Alta formazione e ricerca per il conseguimento di un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore".

*Presenti*

ENRICO ROSSI

ANNA RITA BRAMERINI

ANNA MARSON

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO

LUIGI MARRONI

SIMONCINI

VINCENZO

STEFANIA SACCARDI

EMMANUELE BOBBIO

CECCARELLI

*Assenti*

VITTORIO BUGLI

SARA NOCENTINI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

| Denominazione | Pubblicazione | Tipo di trasmissione | Riferimento |
|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| A             | Si            | Cartaceo+Digitale    | ALLEGATO A  |
| B             | Si            | Cartaceo+Digitale    | ALLEGATO B  |

*STRUTTURE INTERESSATE*

| <i>Tipo</i>        | <i>Denominazione</i>  |
|--------------------|---|
| Direzione Generale | DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE |

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013 n. 128, contenente misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ed in particolare l'art. 8 bis che demanda ad un decreto interministeriale l'attuazione di un programma sperimentale per gli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado con periodi di formazione in Azienda e con la possibilità di concludere contratti di apprendistato;

Visto il decreto interministeriale n. 473 del 17 giugno 2014 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze per l'avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'art. 8 bis del decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Viste le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013 sulla istituzione di una “Garanzia per i Giovani” ( 2013/C120/01);

Viste le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 29 maggio 2013, in base alle quali 16 Stati membri (tra cui l'Italia) sono stati invitati a concentrarsi sulla riforma dell'istruzione e della formazione professionale per inserirvi una più forte componente di apprendimento basato sul lavoro;

Vista l'iniziativa lanciata dal Consiglio Europeo del 27 e del 28 giugno 2013 di “alleanza europea per l'apprendistato” con la partecipazione anche delle parti sociali per la promozione di apprendisti di alta qualità e dell'apprendimento basato sul lavoro;

Visto il D.lgs 14 settembre 2011, n. 167 e successive modifiche e integrazioni, Testo Unico dell'apprendistato e i benefici normativi e contributivi previsti per tale forma di inserimento

Viste le Direttive MIUR n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali, anche in riferimento alle raccomandazioni dell'Unione Europea circa la necessità di sviluppare l'interazione tra scuola e impresa al fine di incrementare la ‘reale spendibilità’ dei titoli di studio sul mercato del lavoro;

Visto l'art. 2, comma 2 bis del decreto legge 20 marzo 2014 n.34, convertito nella legge 16 maggio 2014, n. 78, contenente la deroga al limite di età per le assunzioni, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori ai fini del programma sperimentale di cui all'art. 8 bis della citata legge n 128 /2013

Vista la DGRT 771/2013 che approva la programmazione territoriale triennale 2013-2015 dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'istituzione dei Poli tecnico professionali, intesi come luogo della interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva;

**Vista** la DGR n. 420 del 26 maggio 2014 “Istituzione di un gruppo di pilotaggio per il coordinamento delle attività sperimentali in materia di poli tecnico professionali”;

**Richiamata** la DGR n. 596 del 21 luglio 2014 recante: “Approvazione atto di programmazione territoriale triennale 2013/2015 dell'Istruzione e Formazione tecnica superiore e istituzione dei Poli Tecnico Professionali. Sostituzione allegato A DGR 771/2013”;

**Richiamato altresì** il Decreto n. 330 del 3 febbraio 2015 “Approvazione elenco di Poli Tecnico Professionali formalmente costituitesi ai sensi dell’avviso di cui al DD 4782/2013”

Visti gli schemi di Protocolli di intesa finalizzati all’avvio del “Programma sperimentale di apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore” nel settore Agribusiness e Turismo, rispettivamente allegato A e allegato B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Visto il parere positivo espresso dal CTD nella seduta del 2 aprile 2015;

A VOTI UNANIMI

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Protocollo di intesa finalizzato all’avvio del “Programma sperimentale di apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore” nel settore Agribusiness e Turismo, rispettivamente allegato A e allegato B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di dare atto che i protocolli di intesa non comportano oneri a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare il Settore Istruzione e educazione di porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari alla formalizzazione e all’attuazione dei protocolli di cui al presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
Antonio Davide Barretta

La Dirigente Responsabile  
Maria Chiara Montomoli

Il Direttore Generale  
Enrico Favi

**Allegato A)**

**Protocollo di Intesa  
tra  
Regione Toscana  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Direzione Interregionale del lavoro di Roma  
e  
le seguenti aziende della filiera Agribusiness**

**FATTORIA DI COLLINA  
LA CAPANNACCIA  
SUSINI FLORICOLTURA  
GUIDO DEGL'INNOCENTI Vivaio  
AGLIETTI Floricoltura  
FALCIANI CHIARA Ass.Agricola  
CASTELLO DEL TREBBIO  
BROGI E MANNINI VIVAIO  
ANTICO FEUDO  
MARCHESI DE' FRESCOBALDI**

**Programma sperimentale di  
apprendistato di alta formazione e ricerca  
per il conseguimento di un diploma  
di istruzione secondaria superiore**

## **Presentazione**

Il presente Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, la Direzione interregionale del lavoro di Roma e le aziende Fattoria Di Collina, La Capannaccia, Susini Floricoltura, Guido Degl'innocenti Vivaio, Aglietti Floricoltura, Falciani Chiara Ass. Agricola, Castello Del Trebbio, Legnaia Coop.Agr. Brogi e Mannini Vivaio, Antico Feudo, Marchesi De' Frescobaldi è previsto dal Decreto interministeriale n. 473 del 17 giugno 2014 attuativo dell'art. 8 bis della legge 8 novembre 2013, n. 128.

Il Protocollo di Intesa costituisce l'architettura di riferimento per le convenzioni che verranno stipulate tra istituzioni scolastiche e le Aziende per realizzare un programma sperimentale per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, che saranno assunti con contratto di apprendistato di alta formazione.

Il programma si fonda sull'integrazione tra le politiche educative della scuola, i fabbisogni professionali delle Aziende, le esigenze formative e di orientamento degli studenti e la maturazione di un'esperienza lavorativa.

Il progetto, che prevede l'assunzione in apprendistato di alta formazione e ricerca per gli studenti del 4° e 5° anno degli Istituti Professionali del settore Servizi, indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, opzione "Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio", viene disciplinato dal presente Protocollo, per le seguenti aree tematiche:

Oggetto e Ambito di applicazione

Aree Territoriali

Istituzioni scolastiche sede del programma

Numero degli studenti da coinvolgere al percorso sperimentale

Individuazione degli studenti

Criteri generali e modalità di individuazione degli studenti

Modalità per il rientro nel percorso scolastico ordinario

Numero minimo di ore di formazione

Responsabilità Scuola e Azienda

Modalità di monitoraggio del programma e criteri di verifica della sperimentazione

Decorrenza e durata.

## PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

La Regione Toscana rappresentata da \_\_\_\_\_

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana rappresentato da \_\_\_\_\_

Direzione interregionale del lavoro di Roma rappresentata da \_\_\_\_\_

### Le Aziende

Fattoria Di Collina, rappresentata da .....

La Capannaccia, rappresentata da .....

Susini Floricoltura, rappresentata da .....

Guido Degl'innocenti Vivaio, rappresentata da .....

Aglietti Floricoltura, rappresentata da .....

Falciani Chiara Ass. Agricola, rappresentata da .....

Castello Del Trebbio, rappresentata da .....

Brogi e Mannini Vivaio, rappresentata da .....

Antico Feudo, rappresentata da .....

Marchesi De' Frescobaldi, rappresentata da .....

di seguito indicati congiuntamente come le Parti,

**Visto** il D.lgs 14 settembre 2011, n. 167 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo Unico dell'apprendistato e i benefici normativi e contributivi previsti per tale forma di inserimento";

**Visto** il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013 n. 128, contenente misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ed in particolare l'art. 8 bis che demanda ad un decreto interministeriale l'attuazione di un programma sperimentale per gli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado con periodi di formazione in **Azienda** e con la possibilità di concludere contratti di apprendistato;

**Visto** il decreto interministeriale n. 473 del 17 giugno 2014 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze per l'avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in **Azienda** per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'art. 8 bis del decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

**Viste** le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013 sulla istituzione di una "Garanzia per i Giovani" ( 2013/C120/01);

**Viste** le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 29 maggio 2013, in base alle quali 16 Stati membri (tra cui l'Italia) sono stati invitati a concentrarsi sulla riforma dell'istruzione e della formazione professionale per inserirvi una più forte componente di apprendimento basato sul lavoro;

**Vista** l'iniziativa lanciata dal Consiglio Europeo del 27 e del 28 giugno 2013 di "alleanza europea per l'apprendistato" con la partecipazione anche delle parti sociali per la promozione di apprendisti di alta qualità e dell'apprendimento basato sul lavoro;

**Viste** le Direttive MIUR n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali, anche in riferimento alle raccomandazioni dell'Unione Europea circa la necessità di sviluppare l'interazione tra scuola e impresa al fine di incrementare la 'reale spendibilità' dei titoli di studio sul mercato del lavoro;

**Visto l'art. 2, comma 2 bis del decreto legge 20 marzo 2014 n.34, convertito nella legge 16 maggio 2014, n. 78, contenente la deroga al limite di età per le assunzioni, con contratto di apprendistato di**

alta formazione e ricerca, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori ai fini del programma sperimentale di cui all'art. 8 bis della citata legge n 128 /2013;

**Vista** la DGR n. 420 del 26 maggio 2014 "Istituzione di un gruppo di pilotaggio per il coordinamento delle attività sperimentali in materia di poli tecnico professionali";

**Richiamata** la DGR n. 596 del 21 luglio 2014 recante: "Approvazione atto di programmazione territoriale triennale 2013/2015 dell'Istruzione e Formazione tecnica superiore e istituzione dei Poli Tecnico Professionali. Sostituzione allegato A DGR 771/2013";

**Richiamato altresì** il Decreto n. 330 del 3 febbraio 2015 "Approvazione elenco di Poli Tecnico Professionali formalmente costituitesi ai sensi dell'avviso di cui al DD 4782/2013"

## PREMESSO CHE

### **I'USR per la Toscana e la Direzione Interregionale del lavoro di Roma**

Considerano il rafforzamento della relazione tra scuola e lavoro uno strumento chiave per contribuire all'innovazione tecnologica e produttiva regionale, attraverso la costruzione di un rapporto virtuoso di confronto e trasferimento tra il know-how operativo e i saperi disciplinari consolidati che costituiscono i curricoli scolastici. Tale rapporto virtuoso appare come la base migliore per fornire competenze utili ad una più veloce transizione al lavoro e prefigurare lo sviluppo futuro di tali competenze, nel quadro dinamico dell'evoluzione tecnologica e produttiva.

Sulla base delle esperienze di alternanza scuola-lavoro condotte dagli Istituti Tecnici e Professionali, autonomamente o in rete, delle indicazioni che emergono nel confronto con le realtà di altri paesi europei, nonché delle indicazioni che provengono dalla Commissione europea in relazione agli obiettivi di Europa 2020, individuano nelle diverse modalità di apprendimento basate sul lavoro uno strumento in grado di ottimizzare le conoscenze, abilità e competenze previste nei profili in uscita dei diplomati ai fini della loro effettiva spendibilità nel mercato del lavoro.

Operano per facilitare, attraverso l'orientamento, una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla "Garanzia giovani" e di realizzare gli obiettivi condivisi che hanno portato a realizzare "L'alleanza europea per l'apprendistato".

Intendono valorizzare in pieno l'autonomia scolastica e sostenere il ruolo attivo delle scuole nella creazione di un rapporto costruttivo con i territori, allo scopo di rendere sempre più efficace l'azione didattica e formativa e favorire la transizione dalla scuola al lavoro.

### **La Regione Toscana**

Ha competenza unica in merito alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ha competenza riguardo alla regolamentazione e alla durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e degli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca;

La Regione Toscana è impegnata a mantenere attenzione costante allo sviluppo delle competenze di base nella formazione per gli apprendisti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, oltre che a mantenere fermi, anche per gli apprendisti, i riferimenti agli standard formativi dei percorsi di istruzione e formazione professionale riferibili alle medesime figure professionali, come da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale del 15 marzo 2012;

La Regione Toscana partecipa al programma sperimentale di cui al DI 473/2014 attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa per la realizzazione di percorsi scolastici-in apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Detto Protocollo ha coinvolto il MIUR, MLPS, e 7 regioni tra cui la Regione Toscana e il Gruppo Enel (DGR 609/2014).

E' impegnata a sostenere, nell'ambito delle proprie competenze anche attraverso il Piano nazionale di attuazione del programma "Garanzia Giovani" tutte le iniziative volte a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa; a rafforzare le competenze dei giovani a vantaggio dell'occupabilità, a facilitare la transizione tra i diversi percorsi educativi e formativi e tra questi e l'apprendistato, a favorire le occasioni di efficace inserimento nel mercato del lavoro.

### **Le Aziende di cui in allegato 1)**

in base all'esperienza maturata in questi anni, ritengono necessario rafforzare ulteriormente il collegamento scuola-lavoro che può costituire non solo un fattore propulsivo per il contrasto alla disoccupazione ma è uno snodo chiave per adeguare la formazione culturale degli studenti alla preparazione richiesta nel mondo del lavoro e allo sviluppo tecnologico e innovativo presente nelle rispettive realtà produttive.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le Parti convengono di collaborare

- al programma sperimentale, ex articolo 8 bis del DL n. 104/2013, di cui al Decreto interministeriale del n. 473 del 17 giugno 2014, al quale si fa rinvio per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo, finalizzato alla realizzazione di periodi di formazione in **Azienda** per gli studenti del 4° e 5° anno degli Istituti Tecnici e Professionali, a partire dall'anno scolastico 2014/2015;
- alla realizzazione di profili caratterizzati da competenze e conoscenze che meglio rispondano alle esigenze del mondo del lavoro attraverso una formazione tecnico-pratica realizzata on the job;
- alla definizione di un percorso formativo che possa costituire un modello di eccellenza e una best practice per il sistema educativo e per il mondo del lavoro;
- a favorire un scambio di esperienze e culture tra il sistema produttivo e istituzioni formative in una logica fattiva e strutturata, finalizzata a migliorare sensibilmente le possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro.

#### **Art. 1**

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. La realizzazione del programma sperimentale ex art. 8 bis L. 128/13, di seguito "programma sperimentale", si fonda sull'integrazione tra l'offerta formativa dell'istituzione scolastica, i fabbisogni professionali dell'**Azienda**, le esigenze formative e di orientamento degli studenti anche attraverso l'esperienza lavorativa.

2. Punti cardine del programma sperimentale sono:

- a) il conseguimento del diploma di istruzione professionale con la contestuale esperienza di apprendistato, presupposto per una successiva qualifica professionale, a coronamento del successo formativo;
- b) la progettazione congiunta tra scuola e azienda dei risultati di apprendimento (competenze, conoscenze e abilità) in relazione alle esigenze del mondo del lavoro;
- c) lo sviluppo in **Azienda** di contenuti peculiari dell'indirizzo di studio relativi alle specificità del contesto operativo, con metodologie didattiche attive;

d) l'utilizzo di un sistema di tutoring integrato tra scuola e **Azienda** in tutte le fasi del percorso formativo, che dovrà essere garantito per l'intera durata del piano formativo personalizzato, ex art. 6, comma 2 del citato decreto interministeriale n. 473/2014;

e) la possibilità di definire, nell'istituto coinvolto, un modello di *placement* rivolto a tutti gli studenti anche attraverso la collaborazione con altre iniziative a supporto dell'occupabilità dei giovani.

3. Il programma regolato dal presente protocollo è rivolto a studenti iscritti al 4° e 5° anno dell'Istituto Professionale, settore Servizi, ad indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio.

4. E' fatta salva la possibilità per le aziende firmatarie del presente protocollo di stipulare contratti con studenti della stessa istituzione scolastica in applicazione delle vigenti norme in materia di apprendistato.

5. Ai fini dell'ammissione al programma di sperimentazione, l'**Azienda** deve rispettare tutti i requisiti formali e di legge in relazione all'affidabilità economica e finanziaria, alle capacità gestionali e risorse professionali, alla certificazione della qualità dei processi aziendali, nonché tutti i requisiti di legge previsti per l'accesso ad appalti pubblici. L'impresa deve, altresì, possedere gli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale n. 473/2014.

### **Art. 3**

#### **Aree territoriali e sedi di programma sperimentale**

1. Il programma sperimentale sarà realizzato nelle aree territoriali afferenti ai Poli Tecnico Professionali "Agribusiness del Mugello" e "Agribusiness ambito sistema agroalimentare Valdichiana e Alta Valle del Tevere" e sarà attuato presso l'Istituto di Istruzione Statale Agrario di Firenze.

2. Le parti si impegnano a diffondere e illustrare il programma sperimentale nelle aree territoriali interessate e presso le istituzioni scolastiche anche attraverso eventi specifici di comunicazione

### **Art. 4**

#### **Modalità di adesione da parte delle istituzioni scolastiche**

1. L'adesione al programma è deliberata dagli Organi collegiali dell'istituzione scolastica e comunicata formalmente alla Regione Toscana - Direzione Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, Settore Istruzione e Educazione e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

2. L'istituzione scolastica individuata stipula una convenzione con le **Aziende** firmatarie del presente protocollo in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale n. 473/2014. Le convenzioni saranno stipulate dopo aver verificato che il numero degli studenti individuati è adeguato all'attivazione del programma in un gruppo classe.

3. La convenzione definisce, in particolare, i contenuti di cui all'art. 5, comma 3 del citato decreto interministeriale, regolando altresì i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel percorso sperimentale in relazione al progetto formativo, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e sicurezza dei partecipanti. A tal fine, l'**Azienda** designa un proprio rappresentante nel Comitato Tecnico scientifico delle istituzioni scolastiche.

4. Il percorso formativo - che ha una struttura flessibile e si articola in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento sul posto di lavoro - è progettato congiuntamente dall'Istituzione scolastica e dall'**Azienda** e si attua sulla base della citata convenzione, in conformità alle indicazioni in materia di organizzazione didattica dei percorsi di cui all'art. 7 del citato decreto interministeriale n. 473/2014.

### **Art. 5**

#### **Numero degli studenti da destinare ai percorsi sperimentali**

1. Ciascuna azienda prevede di stipulare almeno un contratto apprendistato di alta formazione, per un totale di circa 15, sul territorio in cui sono collocati i Poli della filiera individuati ai sensi del D.D. 330/2015, con studenti ammessi al quarto anno degli Istituti aderenti ai Poli tecnico professionali sopra citati per il conseguimento del diploma di istruzione professionale, settore Servizi, indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio.

#### **Art. 6**

#### **Criteri generali e modalità di individuazione degli studenti**

1. Possono presentare la loro candidatura al programma sperimentale gli studenti che hanno frequentato il 3° anno dell'Istituto professionale settore Servizi, ad indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

2. La procedura di individuazione degli apprendisti prevede un colloquio da parte degli operatori dell'azienda con gli studenti indicati dalla scuola, nel rispetto delle norme sulla privacy, delle pari opportunità di accesso, al termine del quale l'azienda comunicherà alla scuola l'interesse verso il candidato scelto.

3. Gli studenti individuati saranno assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e successive modifiche e integrazioni. Il rapporto di lavoro è regolato in conformità alle previsioni di legge.

#### **Art. 7**

#### **Modalità di rientro nel percorso scolastico ordinario**

1. Agli studenti inseriti nel programma sperimentale come apprendisti, in caso di interruzione del programma e/o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, per qualsiasi motivo, è assicurato, in ogni caso il rientro nel percorso scolastico ordinario. Tale evenienza può verificarsi sia per iniziativa dello studente sia per iniziativa aziendale.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto interministeriale n. 473/2014, in caso di interruzione del percorso sperimentale, la certificazione delle competenze acquisite costituisce credito, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico ordinario per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi dell'istruzione e della formazione.

#### **Art. 8**

#### **Ore in Azienda durante l'anno scolastico**

1. Il numero di ore che dovranno essere svolte in **Azienda** durante il periodo di svolgimento delle lezioni definito dal calendario scolastico non supera le 370 ore annuali secondo quanto previsto nella convenzione di cui all'art. 4 comma 2 .

2. La formazione in **Azienda** viene svolta con una metodologia di tipo attivo in cui si alternano momenti formativi, momenti formativi in cantiere didattico e momenti di affiancamento presso le unità operative con il coordinamento del responsabile della risorsa e in situazione di massima sicurezza.

3. Durante tutto il periodo di permanenza in **Azienda** ogni apprendista è seguito da un tutor aziendale e da un tutor scolastico secondo quanto definito nelle convenzioni di cui all'art. 4 c. 2.

#### **Art. 9**

#### **Responsabilità Scuola e Azienda**

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la relativa responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta in **Azienda** secondo il calendario e l'articolazione definita in sede di convenzione di cui all'art. 4 comma 2 e 3..

2. La frequenza dell'attività didattica si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza degli studenti.

#### **Art.10**

#### **Monitoraggio del programma sperimentale e criteri di verifica della**

## **sperimentazione**

1. Il monitoraggio del programma avverrà nell'ambito del gruppo di pilotaggio dei PTP di cui alla DGR 420/2014. Gli esiti del monitoraggio saranno oggetto di specifici approfondimenti presso la Commissione regionale tripartita di cui alla L.r. 32/2002 e s.m.i.i.

### **Art.11 Decorrenza e durata**

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata biennale (2015/2016) con possibilità di rinnovo. Eventuali variazioni potranno essere apportate previo accordo tra le Parti.

2. La sottoscrizione del presente Protocollo verrà divulgata, anche tramite apposite iniziative congiunte di comunicazione, agli studenti degli Istituti coinvolti, e alle loro famiglie con l'eventuale coinvolgimento delle istituzioni locali e delle parti sociali al fine di assicurare la più ampia diffusione al progetto e favorirne l'avvio operativo.

Firenze,.....

**Direzione interregionale del lavoro di Roma**

---

**USR Toscana**

---

**Regione Toscana**

---

**Fattoria Di Collina**

---

**La Capannaccia**

---

**Susini Floricoltura**

---

**Guido Degl'innocenti Vivaio**

---

**Aglietti Floricoltura**

---

**Falciani Chiara Ass. Agricola**

---

**Castello Del Trebbio**

---

**Brogi e Mannini Vivaio**

---

**Antico Feudo**

---

**Marchesi De' Frescobaldi**

---

**Allegato 1)**

| <b>Azienda</b>                          | <b>Ambito attività</b>  | <b>Indirizzo</b>  |
|---|-------------------------|---|
| <b>FATTORIA DI COLLINA</b>              | Olivicolo e viticolo    | Loc. Collina 15 - Calenzano                               |
| <b>LA CAPANNACCIA</b>                   | Olivicolo e viticolo    | Via delle Selle 5 - Scandicci                             |
| <b>SUSINI FLORICOLTURA</b>              | Vivaistico              | Via di Mantignano 1 - Scandicci                           |
| <b>GUIDO DEGL'INNOCENTI<br/>Vivaio</b>  | Vivaistico              | Via Colle Ramole 7 - Loc.Bottai –<br>Tavarnuzze - Firenze |
| <b>AGLIETTI Floricoltura</b>            | Vivaistico e zootecnico | Via Del Barco 15M - Firenze                               |
| <b>FALCIANI CHIARA<br/>Ass.Agricola</b> | Olivicolo e viticolo    | Terre di Melazzano - Greve in<br>Chianti                  |
| <b>CASTELLO DEL TREBBIO</b>             | Olivicolo e viticolo    | Molin del Piano - Pontassieve                             |
| <b>BROGI E MANNINI VIVAIO</b>           | Vivaistico              | Via Larione 7 - Firenze                                   |
| <b>ANTICO FEUDO</b>                     | Zootecnico              | Via Cerbino 11 - 59024 - Vernio                           |
| <b>MARCHESI DE'<br/>FRESCOBALDI</b>     | Olivicolo e viticolo    | Via di Santo Spirito, 11, 50125<br>Firenze                |

**Allegato B)**

**Protocollo di Intesa  
tra  
Regione Toscana  
e  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Direzione Interregionale del lavoro di Roma  
e  
le seguenti aziende della filiera Turismo**

**AZIENDA “FONDAZIONE LA PROVA DEL NOVE”  
VILLA LE BARONE  
CASTELLO DEL NERO  
HOTEL CELLAI  
RISTORANTE BACCAROSSA  
HOTEL CAVOUR**

**Programma sperimentale di  
apprendistato di alta formazione e ricerca  
per il conseguimento di un diploma  
di istruzione secondaria superiore**

## Presentazione

Il presente Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, la Direzione interregionale del lavoro di Roma e le Aziende “Fondazione La prova del nove” , Villa Le Barone, Castello del Nero, Hotel Cellai, Ristorante Baccarossa, Hotel Cavour, è previsto dal Decreto interministeriale n. 473 del 17 giugno 2014 attuativo dell’art. 8 bis della legge 8 novembre 2013, n. 128.

Il Protocollo di Intesa costituisce l’architettura di riferimento per le convenzioni che verranno stipulate tra istituzioni scolastiche ed Aziende per realizzare un programma sperimentale per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, che saranno assunti con contratto di apprendistato di alta formazione.

Il programma si fonda sull’integrazione tra le politiche educative della scuola, i fabbisogni professionali dell’Azienda, le esigenze formative e di orientamento degli studenti e la maturazione di un’esperienza lavorativa.

Il progetto, che prevede l’assunzione in apprendistato di alta formazione e ricerca per gli studenti del 4° e 5° anno degli Istituti Professionali del settore Turismo indirizzo SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA con le seguenti articolazioni: ENOGASTRONOMIA con opzione PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI, SERVIZI DI SALA E VENDITA, ACCOGLIENZA TURISTICA viene disciplinato dal presente Protocollo, per le seguenti aree tematiche:

Oggetto e Ambito di applicazione

Aree Territoriali

Istituzioni scolastiche sede del programma

Numero degli studenti da coinvolgere al percorso sperimentale

Criteri generali e modalità di individuazione degli studenti

Modalità per il rientro nel percorso scolastico ordinario

Numero minimo di ore di formazione

Responsabilità Scuola e Azienda

Modalità di monitoraggio del programma e criteri di verifica della sperimentazione

Decorrenza e durata.

## PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

La Regione Toscana rappresentata da \_\_\_\_\_

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana rappresentato da \_\_\_\_\_

Direzione interregionale del lavoro di Roma rappresentata da \_\_\_\_\_

### Le Aziende

La "Fondazione La prova del nove" rappresentata da .....

Villa Le Barone rappresentata da .....

Castello del Nero rappresentata da .....

Hotel Cellai rappresentata da .....

Ristorante Baccarossa rappresentata da .....

Hotel Cavour rappresentata da .....

di seguito indicati congiuntamente come le Parti,

**Visto** il D.lgs 14 settembre 2011, n. 167 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo Unico dell'apprendistato e i benefici normativi e contributivi previsti per tale forma di inserimento";

**Visto** il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013 n. 128, contenente misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ed in particolare l'art. 8 bis che demanda ad un decreto interministeriale l'attuazione di un programma sperimentale per gli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado con periodi di formazione in **Azienda** e con la possibilità di concludere contratti di apprendistato;

**Visto** il decreto interministeriale n. 473 del 17 giugno 2014 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze per l'avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in **Azienda** per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'art. 8 bis del decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

**Viste** le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013 sulla istituzione di una "Garanzia per i Giovani" ( 2013/C120/01);

**Viste** le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 29 maggio 2013, in base alle quali 16 Stati membri (tra cui l'Italia) sono stati invitati a concentrarsi sulla riforma dell'istruzione e della formazione professionale per inserirvi una più forte componente di apprendimento basato sul lavoro;

**Vista** l'iniziativa lanciata dal Consiglio Europeo del 27 e del 28 giugno 2013 di "alleanza europea per l'apprendistato" con la partecipazione anche delle parti sociali per la promozione di apprendisti di alta qualità e dell'apprendimento basato sul lavoro;

**Viste** le Direttive MIUR n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali, anche in riferimento alle raccomandazioni dell'Unione Europea circa la necessità di sviluppare l'interazione tra scuola e impresa al fine di incrementare la 'reale spendibilità' dei titoli di studio sul mercato del lavoro;

**Visto** l'art.,2 comma 2 bis del decreto legge 20 marzo 2014 n.34, convertito nella legge 16 maggio 2014, n. 78, contenente la deroga al limite di età per le assunzioni, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori ai fini del programma sperimentale di cui all'art. 8 bis della citata legge n 128 /2013;

**Vista** la DGR n. 420 del 26 maggio 2014 “Istituzione di un gruppo di pilotaggio per il coordinamento delle attività sperimentali in materia di poli tecnico professionali”;

**Richiamata** la DGR n. 596 del 21 luglio 2014 recante: “Approvazione atto di programmazione territoriale triennale 2013/2015 dell'Istruzione e Formazione tecnica superiore e istituzione dei Poli Tecnico Professionali. Sostituzione allegato A DGR 771/2013”;

**Richiamato** altresì il Decreto n. 330 del 3 febbraio 2015 “Approvazione elenco di Poli Tecnico Professionali formalmente costituitesi ai sensi dell'avviso di cui al DD 4782/2013”;

## PREMESSO CHE

### **L'USR della Toscana e la Direzione Interregionale del lavoro di Roma**

Considerano il rafforzamento della relazione tra scuola e lavoro uno strumento chiave per contribuire all'innovazione tecnologica e produttiva regionale, attraverso la costruzione di un rapporto virtuoso di confronto e trasferimento tra il know-how operativo e i saperi disciplinari consolidati che costituiscono i curricoli scolastici. Tale rapporto virtuoso appare come la base migliore per fornire competenze utili ad una più veloce transizione al lavoro e prefigurare lo sviluppo futuro di tali competenze, nel quadro dinamico dell'evoluzione tecnologica e produttiva.

Sulla base delle esperienze di alternanza scuola-lavoro condotte dagli Istituti Tecnici e Professionali, autonomamente o in rete, delle indicazioni che emergono nel confronto con le realtà di altri paesi europei, nonché delle indicazioni che provengono dalla Commissione europea in relazione agli obiettivi di Europa 2020, individuano nelle diverse modalità di apprendimento basate sul lavoro uno strumento in grado di ottimizzare le conoscenze, abilità e competenze previste nei profili in uscita dei diplomati ai fini della loro effettiva spendibilità nel mercato del lavoro.

Operano per facilitare, attraverso l'orientamento, una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla "Garanzia giovani" e di realizzare gli obiettivi condivisi che hanno portato a realizzare "L'alleanza europea per l'apprendistato".

Intendono valorizzare in pieno l'autonomia scolastica e sostenere il ruolo attivo delle scuole nella creazione di un rapporto costruttivo con i territori, allo scopo di rendere sempre più efficace l'azione didattica e formativa e favorire la transizione dalla scuola al lavoro.

### **La Regione Toscana**

Ha competenza unica in merito alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. □ Ha competenza riguardo alla regolamentazione e alla durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e degli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca;

La Regione Toscana è impegnata a mantenere attenzione costante allo sviluppo delle competenze di base nella formazione per gli apprendisti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, oltre che a mantenere fermi, anche per gli apprendisti, i riferimenti agli standard formativi dei percorsi di istruzione e formazione professionale riferibili alle medesime figure professionali, come da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale del 15 marzo 2012;

La Regione Toscana ha partecipato al programma sperimentale di cui al DI 473/2014 attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa per il programma sperimentale di apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Detto Protocollo ha coinvolto il MIUR, MLPS, 7 regioni - tra cui la Regione Toscana - e il Gruppo Enel (DGR 609/2014).

E' impegnata a sostenere, nell'ambito delle proprie competenze anche attraverso il Piano nazionale di attuazione del programma "Garanzia Giovani" tutte le iniziative volte a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa; a rafforzare le competenze dei giovani a vantaggio dell'occupabilità, a facilitare la transizione tra i diversi percorsi educativi e formativi e tra questi e l'apprendistato, a favorire le occasioni di efficace inserimento nel mercato del lavoro.

### **Le Aziende di cui in allegato 1)**

in base all'esperienza maturata in questi anni, ritengono necessario rafforzare ulteriormente il collegamento scuola-lavoro che può costituire non solo un fattore propulsivo per il contrasto alla disoccupazione ma è uno snodo chiave per adeguare la formazione culturale degli studenti alla preparazione richiesta nel mondo del lavoro e allo sviluppo tecnologico e innovativo presente nelle rispettive realtà produttive.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le Parti convengono di collaborare

- al programma sperimentale, ex articolo 8 bis del DL n. 104/2013, di cui al Decreto interministeriale del n. 473 del 17 giugno 2014, al quale si fa rinvio per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo, finalizzato alla realizzazione di periodi di formazione in **Azienda** per gli studenti del 4° e 5° anno degli Istituti Tecnici e Professionali, a partire dall'anno scolastico 2014/2015;
- alla realizzazione di profili caratterizzati da competenze e conoscenze che meglio rispondano alle esigenze del mondo del lavoro attraverso una formazione tecnicopratica realizzata on the job;
- alla definizione di un percorso formativo che possa costituire un modello di eccellenza e una best practice per il sistema educativo e per il mondo del lavoro;
- a favorire un scambio di esperienze e culture tra il sistema produttivo e istituzioni formative in una logica fattiva e strutturata, finalizzata a migliorare sensibilmente le possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro.

#### **Art. 1**

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. La realizzazione del programma sperimentale ex art. 8 bis L. 128/13, di seguito "programma sperimentale", si fonda sull'integrazione tra l'offerta formativa dell'istituzione scolastica, i fabbisogni professionali dell'**Azienda**, le esigenze formative e di orientamento degli studenti anche attraverso l'esperienza lavorativa.

2. Punti cardine del programma sperimentale sono:

- a) il conseguimento del diploma di istruzione professionale con la contestuale esperienza di apprendistato, presupposto per una successiva qualifica professionale, a coronamento del successo formativo;
- b) la progettazione congiunta tra scuola e azienda dei risultati di apprendimento (competenze, conoscenze e abilità) in relazione alle esigenze del mondo del lavoro;
- c) lo sviluppo in **Azienda** di contenuti peculiari dell'indirizzo di studio relativi alle specificità del contesto operativo, con metodologie didattiche attive;
- d) l'utilizzo di un sistema di tutoring integrato tra scuola e **Azienda** in tutte le fasi del percorso formativo, che dovrà essere garantito per l'intera durata del piano formativo personalizzato, ex art. 6, comma 2 del citato decreto interministeriale n. 473/2014;;
- e) la possibilità di definire, negli Istituti coinvolti, un modello di *placement* rivolto a tutti gli studenti anche attraverso la collaborazione con altre iniziative a supporto dell'occupabilità dei giovani.

3. Il programma regolato dal presente protocollo è rivolto a studenti iscritti al 4° e 5° anno degli Istituti professionali del Settore Turismo,

4. E' fatta salva la possibilità per le aziende firmatarie del presente protocollo di stipulare contratti con studenti della stessa istituzione scolastica in applicazione delle vigenti norme in materia di apprendistato;

5..Ai fini dell'ammissione al programma di sperimentazione, l'**Azienda** deve rispettare tutti i requisiti formali e di legge in relazione all'affidabilità economica e finanziaria, alle capacità gestionali e risorse professionali, alla certificazione della qualità dei processi aziendali, nonché tutti i requisiti di legge previsti per l'accesso ad appalti pubblici. L'impresa deve, altresì, possedere gli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale n. 473/2014.

### **Art. 3**

#### **Aree territoriali e sedi di programma sperimentale**

1. Il programma sperimentale è realizzato, a partire dall'anno scolastico 2015/2016 in aree territoriali ove si colloca il Polo Tecnico Professionale "Turismo hotelerie e beni culturali" di cui al D.D. 330/2015. Le sedi di attuazione del presente Protocollo sono dell'Istituto Professionale di Stato per i servizi dell'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Aurelio Saffi" (Firenze) e l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Giorgio Vasari" (Figline Valdarno).

2. Le parti si impegnano a diffondere e illustrare il programma sperimentale nella aree territoriali interessate e presso le istituzioni scolastiche anche attraverso eventi specifici di comunicazione.

### **Art. 4**

#### **Modalità di adesione da parte delle istituzioni scolastiche**

1. L'adesione al programma è deliberata dagli Organi collegiali delle istituzioni scolastiche e comunicata formalmente alla Regione Toscana - Direzione Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, Settore Istruzione e Educazione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

2. Le istituzioni scolastiche individuate stipulano una convenzione con l'**Azienda** in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale n. 473/2014. La convenzione in ciascun istituto scolastico è stipulata dopo aver verificato che il numero degli studenti individuati è adeguato all'attivazione del programma in una classe dello stesso istituto.

3. La convenzione definisce, in particolare, i contenuti di cui all'art. 5, comma 3 del citato decreto interministeriale, regolando altresì i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel percorso sperimentale in relazione al progetto formativo, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e sicurezza dei partecipanti. A tal fine, l'**Azienda** designa un proprio rappresentante nel Comitato Tecnico scientifico delle istituzioni scolastiche.

4. Il percorso formativo - che ha una struttura flessibile e si articola in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento sul posto di lavoro – è progettato congiuntamente dall'Istituzione scolastica e dall'**Azienda** e si attua sulla base della citata convenzione, in conformità alle indicazioni in materia di organizzazione didattica dei percorsi di cui all'art. 7 del citato decreto interministeriale n. 473/2014.

### **Art. 5**

#### **Numero da degli studenti destinare ai percorsi sperimentali**

1. Le Aziende prevedono di stipulare, sul territorio in cui è collocato il Polo "Turismo hotelerie e beni culturali" della filiera del Turismo individuati ai sensi del D.D. 330/2015, circa 10 contratti di apprendistato di alta formazione, con studenti ammessi al quarto anno dell'Istituto Professionale di Stato per i servizi dell'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Aurelio Saffi" e per gli studenti dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Giorgio Vasari" aderenti ai Poli della filiera per il conseguimento del diploma "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera". La stipula di contratti di apprendistato per ciascuna sede del programma è subordinata alla effettiva individuazione di un n. di allievi sufficiente alla formazione di una classe.

## **Art. 6**

### **Criteria generali e modalità di individuazione degli studenti**

1. Possono presentare la loro candidatura al programma sperimentale gli studenti che hanno frequentato il 3° anno degli Istituti professionali del settore Turismo.
2. La procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe e congruo con le consolidate prassi aziendali in materia.
3. L'individuazione sarà compiuta dalle **Aziende**, nel rispetto delle pari opportunità di accesso e delle norme sulla privacy, con iter conoscitivo mediante somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in **Azienda**.
4. Gli studenti individuati saranno assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e successive modifiche e integrazioni. Il rapporto di lavoro è regolato in conformità alle previsioni di legge ed, in base, ad eventuali accordi sindacali.

## **Art. 7**

### **Modalità di rientro nel percorso scolastico ordinario**

1. Agli studenti inseriti nel programma sperimentale come apprendisti, in caso di interruzione del programma, e/o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, per qualsiasi motivo, è assicurato, in ogni caso, il rientro nel percorso scolastico ordinario. Tale evenienza può verificarsi sia per iniziativa dello studente sia per iniziativa aziendale nelle ipotesi previste dal contratto di categoria.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto interministeriale n. 473/2014, in caso di interruzione del percorso sperimentale, la certificazione delle competenze acquisite costituisce credito, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico ordinario per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi dell'istruzione e della formazione.

## **Art. 8**

### **Ore in Azienda durante l'anno scolastico**

1. Il numero di ore che dovranno essere svolte in **Azienda** durante il periodo di svolgimento delle lezioni definito dal calendario scolastico è pari al massimo 300 ore secondo quanto previsto nella convenzione art. 4 comma 2
2. La formazione in **Azienda** viene svolta con una metodologia di tipo attivo in cui si alternano momenti formativi, momenti addestrativi in cantiere didattico e momenti di affiancamento presso le unità operative con il coordinamento del responsabile della risorsa e in situazione di massima sicurezza.
3. Durante tutto il periodo di permanenza in **Azienda** ogni apprendista è seguito da un tutor aziendale e da un tutor scolastico secondo quanto definito nelle convenzioni art. 4 c. 2.

## **Art. 9**

### **Responsabilità Scuola e Azienda**

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la relativa responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta in **Azienda** secondo il calendario e l'articolazione definita in sede di convenzione di cui all'art. 4 comma 2 e 3.
2. La frequenza dell'attività didattica si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza degli studenti.

## **Art.10**

### **Modalità per il monitoraggio del programma sperimentale e criteri di verifica della sperimentazione**

1. Il monitoraggio del programma avverrà nell'ambito del gruppo di pilotaggio dei PTP di cui alla DGR 420/2014. Gli esiti del monitoraggio saranno oggetto di specifici approfondimenti presso la Commissione regionale tripartita di cui alla L.r. 32/2002 e s.m.i.i.

**Art.11**  
**Decorrenza e durata**

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata biennale - 2015/2016 - con possibilità di rinnovo. Eventuali variazioni potranno essere apportate previo accordo tra le Parti.
2. La sottoscrizione del presente Protocollo verrà divulgata, anche tramite apposite iniziative congiunte di comunicazione, agli studenti degli Istituti coinvolti, e alle loro famiglie con l'eventuale coinvolgimento delle istituzioni locali e delle parti sociali al fine di assicurare la più ampia diffusione al progetto e favorirne l'avvio operativo.

Firenze,.....

**Regione Toscana**

---

**Direzione interregionale del lavoro di Roma**

---

**USR Toscana**

---

**Fondazione La prova del nove**

---

**Villa Le Barone**

---

**Castello del Nero**

---

**Hotel Cellai**

---

**Ristorante Baccarossa**

---

**Hotel Cavour**

---

**Allegato 1)**

| <b>Azienda</b>               | <b>Ambito attività</b> | <b>Indirizzo</b>   |
|------------------------------|------------------------|--|
| <b>LA PROVA DEL NOVE</b>     | Ristorazione           | Via dei Conti - Firenze                                    |
| <b>VILLA LE BARONE</b>       | Hotellerie             | Via San Leolino, 19, Pieve di Panzano, Greve in Chianti FI |
| <b>CASTELLO DEL NERO</b>     | Hotellerie             | Via Spicciano, 7- Tavarnelle                               |
| <b>HOTEL CELLAI</b>          | Hotellerie             | Via 27 Aprile, 14 - Firenze                                |
| <b>RISTORANTE BACCAROSSA</b> | Ristorazione           | Via Ghibellina, 46-r - Firenze                             |
| <b>HOTEL CAVOUR</b>          | Hotellerie             | Via Cavour, 10 - Firenze                                   |